


Rapporto del 18 maggio 2020

Guida Etichettatura dell'elettricità

Aiuto all'esecuzione relativo alle disposizioni sull'etichettatura dell'elettricità per le aziende che forniscono energia secondo l'articolo 9 LEne





Data:

Luogo: Berna

Ufficio federale dell'energia UFE

Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen; Indirizzo postale: CH-3003 Berna Tel. +41 58 462 56 11 · Fax +41 58 463 25 00 · contact@bfe.admin.ch · www.bfe.admin.ch



Sommario

Guida l	Etichettatura dell'elettricità	1
Somma	ario	3
Abbrev	/iazioni	5
1	Scopo dell'etichettatura dell'elettricità	6
1.1	A cosa serve l'etichettatura dell'elettricità?	6
1.2	Quali aiuti all'esecuzione sono disponibili?	7
1.3	Il sistema delle garanzie di origine di Pronovo	8
1.4	La piramide degli atti normativi	9
1.5	Il sistema europeo di certificazione energetica (EECS)	9
2	Spiegazioni sui principali atti normativi relativi all'etichettatura dell'elettricità	10
2.1	Le principali modifiche introdotte dalla nuova legge sull'energia	10
2.2	Quali indicazioni contiene una garanzia di origine?	10
2.2.1	Ulteriori indicazioni nella garanzia di origine relative al consumo proprio e agli effetti ambientali	11
2.3	Chi è soggetto all'obbligo dell'etichettatura?	12
2.4	Svolgimento dell'etichettatura dell'elettricità	13
2.4.1	L'etichettatura nel caso del raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)	14
2.4.2	Quali aziende con consumatori finali liberi sono soggette all'obbligo di etichettatura?	14
2.4.3	Come tenere conto di GO acquistate dal consumatore finale	15
2.4.4	Annullamento di GO per il mercato volontario al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'impresa	15
2.5	Obbligo generale di dichiarazione e pubblicazione in Internet del mix del fornitore	
2.6	Obbligo di registrazione della produzione di elettricità nel sistema GO	
2.6.1	Registrazione degli impianti fotovoltaici con una potenza al massimo di 30 kVA	
2.7	L'etichettatura dell'elettricità per la corrente di trazione	
2.8	Le garanzie di origine per l'energia elettrica di pompaggio nelle centrali di stoccaggio cor pompaggio	l
2.9	L'etichettatura dell'elettricità per le perdite da stoccaggio	20
2.10	Perdite di trasporto (perdite di rete)	21
2.11	Validità delle garanzie di origine	21
3	La contabilità dell'elettricità e i requisiti dell'etichettatura dell'elettricità	22
3.1	La contabilità dell'elettricità	22
3.2	Le singole fasi di elaborazione della contabilità dell'elettricità	24
3.2.1	Determinazione della quantità venduta ai consumatori finali	24

3.2.2	come tenere conto nella contabilità della categoria «Elettricità che beneficia di misure di promozione»	. 24
3.2.3	Utilizzo della tabella di etichettatura dell'elettricità nella contabilità	. 25
3.2.4	Dichiarazione delle qualità supplementari quali «naturemade» o «TüV» sull'etichettatura dell'elettricità	. 25
4	Controlli e sanzioni	. 26
4.1	Verifica facoltativa della contabilità dell'elettricità e dell'etichettatura dell'elettricità	. 26
4.2	Controlli a campione da parte dell'Ufficio federale dell'energia	. 26
4.3	Sanzioni in caso di violazioni dovute a negligenza grave	. 26
5	Glossario	. 27



Abbreviazioni

AIB: Association of Issuing Bodies

Cost: Costituzione federale

EECS: sistema europeo di certificazione energetica

GO: garanzia di origine kVA: chilovoltampere

kW: chilowatt kWh: chilowattora

LAEI: legge sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7)

LEne: legge sull'energia (RS 730.0)

LIE: legge sugli impianti elettrici (RS 734.0)

OAEI: ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71)

OEn: ordinanza sull'energia (RS 730.01)

OGOE: ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità

(RS 730.010.1)

RIC: rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (fino al

31.12.2017)

SRI: sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (dall'1.01.2018)

UFE: Ufficio federale dell'energia



1 Scopo dell'etichettatura dell'elettricità

1.1 A cosa serve l'etichettatura dell'elettricità?

L'etichettatura dell'elettricità indica ai consumatori la composizione dell'elettricità utilizzata. La base dell'etichettatura dell'elettricità è costituita dalla garanzia di origine (GO). In Svizzera per ogni kWh di elettricità prodotto viene allestita una corrispondente GO, eccezion fatta per i piccoli impianti con una potenza al massimo di 30 kVA. La commercializzazione delle GO è disgiunta dal commercio di energia elettrica.

La figura 1 presenta un esempio di etichettatura dell'elettricità. Le categorie principali si suddividono in Energie rinnovabili, Energie non rinnovabili e Vettori energetici non omologabili; quest'ultima categoria è ammessa solamente per i contratti pluriennali fino all'anno di fornitura 2020 (si veda par. 2.1). Le prime due categorie principali sono a loro volta suddivise in sottocategorie, in cui sono indicati separatamente i vettori energetici specifici. Oltre alla distinzione dei vettori energetici è necessario indicare la quota di elettricità proveniente dalla Svizzera. Pur non essendo obbligatoria, risulta utile una raffigurazione grafica dell'etichettatura dell'elettricità (diagramma a torta). Attraverso l'etichettatura dell'elettricità il fornitore di elettricità crea trasparenza verso i consumatori che rifornisce.




Figura 1: esempio di etichettatura dell'elettricità per il mix del fornitore (si veda par. 2.5). con rappresentazione grafica facoltativa sotto forma di diagramma a torta per il 2019. Nota: conformemente alla disposizione transitoria i vettori energetici non omologabili sono ammessi per i contratti pluriennali esistenti fino all'anno di fornitura 2020 compreso (si veda par. 2.1). Nell'etichettatura dell'elettricità questi devono essere indicati secondo il diritto previgente.



1.2 Quali aiuti all'esecuzione sono disponibili?

La pagina Internet gestita dall'Ufficio federale dell'energia (UFE)

<u>www.ufe.admin.ch/etichettaturaelettricita</u> è la piattaforma di riferimento per tutte le questioni relative al tema dell'etichettatura dell'elettricità in Svizzera. Qui sono disponibili i link con gli aiuti all'esecuzione aggiornati e altre informazioni utili per i lettori interessati all'argomento. Inoltre vengono pubblicate le domande più frequenti con le relative risposte ed è disponibile un file Excel che può essere utilizzato come modello per la contabilità dell'elettricità.

Swissgrid, più precisamente dal gennaio 2018 Pronovo, sua società affiliata, è competente per la registrazione delle garanzie di origine e lo svolgimento dei programmi di promozione della Confederazione per l'energia elettrica rinnovabile. Pronovo è stata accreditata dal Servizio di accreditamento svizzero¹.

Tutti i dati relativi agli impianti di produzione e ai quantitativi di energia gestiti nel sistema delle garanzie di origine (sistema GO) devono soddisfare i requisiti minimi vigenti, le cui basi sono costituite dalle leggi, ordinanze e direttive in vigore. Nel sistema GO vengono elaborati solamente i dati relativi agli impianti e alla produzione certificati da un organismo indipendente. Con la certificazione di questi dati si garantisce il corretto rilevamento della produzione in un determinato impianto ed è quindi giustificato il rilascio di GO. Le GO vengono utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità ai consumatori finali e servono a una maggiore trasparenza. Non appena una garanzia di origine viene utilizzata per l'etichettatura dell'elettricità, dev'essere annullata.

Per la certificazione dei dati degli impianti e della produzione come base per l'allestimento delle garanzie di origine è disponibile una guida a parte, redatta da Pronovo in qualità di gestore del sistema GO:

www.ufe.admin.ch/etichettaturaelettricita

⇒ Guida, rapporti e regolamenti sulla garanzia di origine dell'elettricità

La registrazione, la trasmissione e l'annullamento delle garanzie di origine vengono effettuati attraverso il sistema GO, consultabile su https://shkn.pronovo.ch. Su questo sito si trovano inoltre le guide per la registrazione di un conto azienda GO e per la registrazione del mix dei fornitori. Ai fini dell'etichettatura dell'elettricità dev'essere utilizzato un conto come fornitore di elettricità. A partire dall'anno di fornitura 2018, le GO da impiegare per l'etichettatura dell'elettricità in Svizzera devono essere annullate direttamente nel conto del fornitore di elettricità. Inoltre, sulla pagina iniziale del sistema GO viene pubblicata l'analisi del mix elettrico svizzero (Cockpit dell'etichettatura dell'elettricità).

Il sito Internet www.etichettatura-elettricita.ch. gestito da Pronovo in collaborazione con l'Associazione delle aziende elettriche svizzere AES consente alle aziende soggette all'obbligo di etichettatura di pubblicare il proprio mix del fornitore. L'articolo 4 OEn prescrive la pubblicazione a tutte le aziende soggette all'obbligo di etichettatura, ad eccezione di quelle che forniscono ai consumatori finali meno di 500 MWh all'anno (art. 4 cpv. 4 OEn).

L'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) collabora strettamente con l'UFE nell'ambito dell'etichettatura dell'elettricità. L'AES mette a disposizione dei propri membri e di altri soggetti

¹ https://www.sas.admin.ch/sas/it/home.html



interessati i moduli di formazione sul tema dell'etichettatura dell'elettricità; per ulteriori informazioni a riguardo si consulti il sito dell'AES <u>www.strom.ch/it</u>.

1.3 Il sistema delle garanzie di origine di Pronovo

La seguente immagine illustra il sistema svizzero delle garanzie di origine gestito da Pronovo (sezione in azzurro). Complessivamente il sistema può essere considerato come un ciclo di vita di una GO: dalla produzione di elettricità, alla registrazione delle GO, alla commercializzazione fino all'annullamento della GO da parte dei fornitori di elettricità soggetti all'obbligo di etichettatura.




Figura 2: il sistema delle garanzie di origine di Pronovo. Fonte: https://pronovo.ch



1.4 La piramide degli atti normativi

La piramide degli atti normativi aiuta a chiarire le basi dell'etichettatura dell'elettricità e, con esempi, fornisce una panoramica delle singole leggi e ordinanze.




Figura 3: la piramide degli atti normativi.

1.5 Il sistema europeo di certificazione energetica (EECS)

Nell'Unione europea le garanzie di origine sono disciplinate dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e l'etichettatura dell'elettricità dall'allegato I, numero 5 della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Le GO possono essere negoziate in tutta Europa. La maggior parte dei Paesi europei dispone di un sistema GO, collegato elettronicamente a quelli degli altri Paesi attraverso un dispositivo (hub) centrale, in modo tale da poter negoziare le GO a livello internazionale. Questo hub è gestito dall'organizzazione mantello europea che raggruppa tutte le autorità nazionali e regionali autorizzate a rilasciare le garanzie di origine, l'Association of Issuing Bodies (AIB). Per aderire al dispositivo occorre che il sistema delle garanzie di origine nazionale sia compatibile con il sistema europeo EECS per la certificazione dell'energia elettrica di AIB. Per la Svizzera ciò è stabilito nell'articolo 5, capoverso 2 OEn. In questo modo si garantisce un sistema delle GO consolidato, affidabile e sicuro, basato su una legislazione nazionale e rispettoso dei requisiti rilevanti in materia di garanzie di origine e di etichettatura dell'elettricità.

Le GO europee che adempiono in modo comprovato lo standard AlB/EECS possono essere utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità in Svizzera. Per contro, le GO provenienti da Paesi che non adempiono tale standard non possono essere utilizzate nel contesto dell'etichettatura in Svizzera.



2 Spiegazioni sui principali atti normativi relativi all'etichettatura dell'elettricità

2.1 Le principali modifiche introdotte dalla nuova legge sull'energia

Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha approvato la legge sull'energia (LEne) totalmente riveduta (FF 2016 6921). Il Popolo svizzero ha approvato il progetto nella votazione del 21 maggio 2017. La base legale per le garanzie di origine, la contabilità dell'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità è costituita dall'articolo 9 LEne. Con la revisione totale della LEne è stata sottoposta a revisione totale anche l'ordinanza sull'energia (OEn), entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

L'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE), sostituisce la precedente ordinanza del 24 novembre 2006 sulla garanzia di origine (OGO). Ora la nuova ordinanza del Dipartimento disciplina anche i criteri dell'etichettatura dell'elettricità, mentre dalla nuova ordinanza sull'energia è stato eliminato il relativo allegato.

La principale modifica è rappresentata dall'obbligo generale di dichiarazione: per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali deve essere eseguita l'etichettatura dell'elettricità mediante garanzie di origine (art. 4 cpv. 1 OEn). Quindi a partire dall'anno di fornitura 2018 ai fini dell'etichettatura dell'elettricità non è più possibile dichiarare elettricità di provenienza sconosciuta. Viene fatta un'eccezione nel caso di contratti di fornitura² stipulati prima del 1° novembre 2017, per i quali fino al 2020 è ancora possibile dichiarare elettricità di provenienza sconosciuta (art. 79 OEn). Inoltre non si possono più utilizzare per l'etichettatura dell'elettricità prove di secondo rango (ad es. da contratti di fornitura di elettricità o contratti con produttori indipendenti). Inoltre, vengono introdotte le cosiddette garanzie sostitutive (n. 1.3 dell'allegato OGOE). Sono emesse per la produzione di elettricità nei Paesi membri AlB/EECS nei quali non vengono emesse GO per l'elettricità proveniente da fonti energetiche non rinnovabili. Queste garanzie sostitutive possono essere utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità in Svizzera. Con l'introduzione dell'obbligo generale di dichiarazione decade il precedente obbligo di informazione per le aziende che non rifornivano consumatori finali. Inoltre è necessario annullare le corrispondenti GO anche per le perdite dovute al pompaggio nelle centrali di stoccaggio con pompaggio e per la corrente di trazione.

Conformemente alla presente guida l'etichettatura dell'elettricità con dichiarazione generale dev'essere allestita per la prima volta nel 2019 relativamente all'anno di fornitura 2018.

In questo capitolo vengono spiegati i principali articoli della LEne, dell'OEn e dell'OGOE.

2.2 Quali indicazioni contiene una garanzia di origine?

Nell'articolo 1 OGOE sono riportate le indicazioni che deve contenere una GO, indicazioni che rimangono invariate rispetto alla vecchia ordinanza. Vengono tuttavia esplicitamente riprese le lettere da g a i precedentemente riportate nella GO (si veda par. 2.2.1).

OGOE, articolo 1 - Garanzia di origine

¹ Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell'elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile, un trimestre civile o un anno civile per gli altri impianti.

² La garanzia di origine comprende, in particolare:

² Con contratti di fornitura s'intendono contratti stipulati con i clienti sul libero mercato e non nel servizio universale.

- a. la quantità di elettricità prodotta in kWh;
- b. il periodo di produzione in mesi;
- c. la denominazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione dell'elettricità, conformemente al numero 1.1 dell'allegato;
- d. i dati per l'identificazione dell'impianto di produzione, in particolare la denominazione, l'ubicazione, la data di entrata in servizio, la data di rilascio dell'ultima concessione nel caso di un impianto idroelettrico, il nome e indirizzo del gestore;
- e. i dati tecnici dell'impianto di produzione, in particolare il tipo di impianto, la potenza elettrica e, nel caso di un impianto idroelettrico, l'indicazione se si tratta di una centrale ad acqua fluente o ad accumulazione, con o senza pompaggio;
- f. i dati per l'identificazione del luogo in cui l'elettricità immessa in rete dal produttore viene misurata (punto di misurazione), in particolare il nome e l'indirizzo del gestore del punto di misurazione e i dati relativi al suo controllo ufficiale, il numero d'identificazione, l'ubicazione, il nome e l'indirizzo del gestore della rete alimentata attraverso tale punto di misurazione;
- g. l'indicazione se una parte dell'elettricità è consumata sul posto (consumo proprio);
- h. l'indicazione dell'eventuale ammontare della rimunerazione unica, del contributo d'investimento, del premio di mercato o del finanziamento dei costi supplementari ricevuto dal produttore;
- i. i dati relativi alle emissioni di CO₂ generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte.

Per la certificazione dei dati degli impianti e della produzione come base per l'allestimento delle garanzie di origine è disponibile una guida a parte, redatta da Pronovo in qualità di gestore del sistema GO (si veda anche par. 1.2):

www.ufe.admin.ch/etichettaturaelettricita

⇒ Guida, rapporti e regolamenti sulla garanzia di origine dell'elettricità

La guida di Pronovo descrive le modalità esatte per registrare le indicazioni succitate in adempimento dell'articolo 1 OGOE.

2.2.1 Ulteriori indicazioni nella garanzia di origine relative al consumo proprio e agli effetti ambientali

I requisiti di una garanzia di origine sono disciplinati nell'articolo 1 OGOE (si veda sopra). L'organo competente per la gestione del sistema GO è Pronovo. All'organo di esecuzione spetta inoltre emanare direttive sulla forma delle garanzie di origine (art. 1 cpv. 5). Tali direttive (requisiti tecnici e procedure) si orientano alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'UE e dell'Association of Issuing Bodies (AIB). Le principali informazioni sul sistema GO sono riportate sul sito di Pronovo: https://pronovo.ch Garanzie di origine > Informazioni sulle GO

I seguenti elementi di nuova introduzione nell'articolo 1 OGOE erano in parte già attuati in passato:

- l'indicazione se una parte dell'elettricità è consumata sul posto (consumo proprio),
- l'indicazione se il produttore ha ottenuto un contributo d'investimento, un premio di mercato per la forza idrica³ o una rimunerazione per l'immissione di elettricità.
- i dati relativi alle emissioni di CO₂ generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte.

³ L'indicazione del premio di mercato ricevuto è posticipata di due anni visto che il premio di mercato viene deciso nell'anno successivo alla produzione.



Queste indicazioni vengono rilevate durante la registrazione dell'impianto conformemente alla guida per la certificazione dei dati dell'impianto e della produzione.

Osservazione relativa al consumo proprio:

le garanzie di origine per l'elettricità utilizzate ai fini del consumo proprio vengono annullate nel sistema GO e pertanto non possono essere vendute. La regola del consumo proprio è intesa come un incentivo a utilizzare la propria elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili. Ciò riguarda anche il plusvalore ecologico che pertanto non può essere rivenduto. Questa regola è in vigore da quando il consumo proprio è stato sancito per legge nel 2014.

Nel caso dei piccoli impianti con una potenza al massimo di 30 kVA occorre distinguere tre diversi casi:

- 1. l'impianto non è registrato nel sistema GO e di conseguenza non vengono allestite GO;
- l'impianto è registrato nel sistema GO e viene misurata soltanto la produzione eccedente.
 Quest'ultima corrisponde alla quantità di elettricità non utilizzata ai fini del consumo proprio e
 immessa pertanto nella rete pubblica. Di conseguenza vengono allestite GO solamente per la
 produzione eccedentaria;
- come nel caso dei grandi impianti vengono misurate sia la produzione netta che la produzione eccedentaria. Le GO per il consumo proprio (differenza tra produzione netta e produzione eccedentaria) vengono registrate a fini statistici e automaticamente annullate. Per la produzione eccedentaria vengono quindi rilasciate GO negoziabili.

Osservazione relativa alle indicazioni sugli effetti ambientali:

già in passato le garanzie di origine contenevano indicazioni sulle emissioni di CO₂ e sui rifiuti radioattivi, ma ora queste sono esplicitamente prescritte dall'ordinanza. Nonostante siano registrati nella GO e la regolamentazione UE lo richieda, attualmente questi valori non devono essere riportati nell'etichettatura dell'elettricità. I valori corrispondono ai valori standard pubblicati dall'AIB: https://www.aib-net.org/eecs/fact-sheets => FS05: Types of Energy Inputs and Technologies

2.3 Chi è soggetto all'obbligo dell'etichettatura?

LEne, articolo 9 capoverso 3

Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a:

- a. tenere una contabilità dell'elettricità; e
- informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura).

Lettera a: i requisiti della contabilità dell'elettricità sono descritti nel capitolo 3 della presente guida.

Lettera b: è responsabile dell'etichettatura dell'elettricità ai consumatori finali il fornitore e non il gestore di rete. Ciò significa che il fornitore deve trasmettere l'etichettatura dell'elettricità a tutti i suoi consumatori di elettricità, indipendentemente dal fatto che si trovino nella sua zona di approvvigionamento o in quella di un terzo. Il mix del fornitore o del prodotto deve essere dichiarato a tutti i consumatori finali, indipendentemente dal fatto che si trovino nella propria zona di approvvigionamento o in quella di un terzo.



2.4 Svolgimento dell'etichettatura dell'elettricità

Un'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura dell'elettricità deve avere un conto come fornitore di elettricità presso Pronovo. Le informazioni per la creazione di un conto si trovano sulla pagina https://pronovo.ch/it/garanzie-di-origine/processo/5522-2/

La figura sottostante illustra lo svolgimento dell'etichettatura dell'elettricità dall'acquisto di GO fino all'invio sulla fattura dell'elettricità:




Figura 4: svolgimento dell'etichettatura dell'elettricità.

Acquisto delle GO

Se non ha produzione propria o se questa è scarsa, un'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura dell'elettricità deve acquistare le GO mancanti da un produttore oppure passando per un rivenditore. Già nella fase di acquisto occorre tenere conto che le GO hanno una scadenza (si veda par. 2.11). È quindi necessaria una buona pianificazione al fine di disporre in tempo utile di un numero sufficiente, ma non eccessivo, di GO per l'etichettatura dell'elettricità, che deve essere pubblicata entro fine giugno dell'anno seguente.

Creazione e tenuta della contabilità dell'elettricità

I modelli di contabilità dell'elettricità disponibili in formato Excel sul sito dell'UFE, versione «pro» e versione «light», costituiscono nella maggior parte dei casi una solida base per la contabilità ⁴. Nella contabilità dell'elettricità le GO disponibili possono essere attribuite alla quantità di energia venduta ai consumatori finali. Per i diversi prodotti devono essere acquistate le GO corrispondenti. La quantità di elettricità fornita per prodotto deve essere coperta dalle GO corrispondenti.

Annullamento delle GO

Per l'etichettatura dell'elettricità le GO devono essere annullate⁵. L'annullamento va effettuato nel conto del fornitore di elettricità dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura. Le GO sono annullate a favore dell'«etichettatura dell'elettricità Svizzera» (si veda par. 2.5.3). Dopo l'annullamento non sono più disponibili nel sistema delle garanzie di origine.

Allestimento e invio dell'etichettatura dell'elettricità

Entro la fine dell'anno seguente il fornitore deve informare i propri consumatori finali sul mix elettrico, nella fattura dell'elettricità. In linea di principio, la data di presentazione dell'etichettatura dell'elettricità

⁴ www.etichettatura-elettricita.ch

⁵ https://pronovo.ch/it/garanzie-di-origine/processo/5522-2/



ai consumatori finali entro la fine dell'anno seguente può essere scelta liberamente. Tuttavia, nella prassi, si constata che l'etichettatura viene spesso comunicata con la fattura finale in autunno. È a discrezione delle aziende decidere se riportare l'etichettatura dell'elettricità sulla fattura oppure se trasmettere l'informazione separatamente in forma di allegato alla fattura. L'etichettatura dell'elettricità può essere inviata anche sulla fattura elettronica. Una pubblicazione dei dati soltanto su Internet non è sufficiente. La contabilità dell'elettricità si conclude con l'invio dell'etichettatura ai consumatori finali. L'azienda che fornisce ai consumatori finali meno di 500 MWh è obbligata a effettuare l'etichettatura dell'elettricità, ma non a pubblicare il mix del fornitore su www.etichettatura-elettricita.ch.

2.4.1 L'etichettatura nel caso del raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

Il responsabile del raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) è tenuto a comunicare ai locatari e agli affittuari la qualità dell'elettricità per il quantitativo acquistato esternamente. Tuttavia l'obbligo di etichettatura dell'elettricità per il quantitativo di elettricità acquistata esternamente incombe all'azienda che rifornisce l'RCP.

Le operazioni di allestimento, gestione e invio delle etichette dell'elettricità fanno parte delle attività di commercializzazione dell'elettricità; i relativi costi vanno quindi imputati ai costi di commercializzazione del fornitore e non ai costi di rete del gestore della rete di distribuzione.

2.4.2 Quali aziende con consumatori finali liberi sono soggette all'obbligo di etichettatura?

I consumatori finali liberi che ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 OAEI hanno la possibilità di far valere il proprio diritto di accesso alla rete possono acquistare l'elettricità sul mercato.

Secondo il punto 2.2.6.4 del manuale dell'AES «Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera»⁶ per i fornitori vale quanto segue:

Un fornitore acquista da uno o più rivenditori e/o produttori energia ed eventualmente garanzie d'origine per l'approvvigionamento dei suoi consumatori finali. A ogni fornitore sono assegnati i punti di misurazione dei suoi consumatori finali e delle sue unità di produzione.

Secondo il manuale dell'AES «Balancing Concept Suisse»⁷ vale quanto segue:

Il fornitori acquistano energia per l'approvvigionamento dei propri consumatori finali. L'acquisto si basa su previsioni di consumo dei consumatori finali riforniti. I punti di misurazione di ciascun consumatore finale sono assegnati al rispettivo fornitore e a un preciso gruppo di bilancio. L'assegnazione viene fatta dal gestore della rete di distribuzione interessato in base alle informazioni del fornitore.

In ogni caso e indipendentemente dal tipo di contratto, ciò significa che il fornitore è soggetto all'obbligo di etichettatura per i punti di misurazione assegnatigli per il quantitativo complessivo di elettricità acquistata.

⁶ https://www.strom.ch/it/scaricare

⁷ disponibile in tedesco e francese su https://www.strom.ch/de/download



2.4.3 Come tenere conto di GO acquistate dal consumatore finale

Nell'ambito di un controllo dell'etichettatura dell'elettricità, i fornitori soggetti all'obbligo di etichettatura devono essere in grado di provare che per i propri consumatori finali sono state annullate GO almeno nella misura del quantitativo di elettricità effettivamente fornito. Quest'obbligo riguarda anche le GO acquistate direttamente dal consumatore finale. L'acquisto di tali GO può essere effettuato dal consumatore finale presso il proprio fornitore soggetto all'obbligo di etichettatura oppure presso un terzo fornitore non soggetto all'obbligo di etichettatura. Dal punto di vista procedurale sono possibili le seguenti opzioni:

- a) Il consumatore finale incarica l'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura dell'elettricità di acquistare GO con la qualità auspicata e nella quantità necessaria. L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura annulla per l'anno civile rilevante le GO a favore dell'etichettatura dell'elettricità (in adempimento dell'art. 4 cpv. 1 OEn).
- b) Il consumatore finale s'impegna nei confronti dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura dell'elettricità ad acquistare autonomamente le GO. Entro la fine di aprile dell'anno civile successivo all'anno di fornitura, il consumatore finale fa trasferire al fornitore soggetto all'obbligo di etichettatura queste garanzie di origine acquistate corrispondenti all'intero quantitativo di elettricità prelevato nell'anno di fornitura sul suo conto d'azienda nel sistema GO (in adempimento dell'art. 3 cpv. 1 lett. a OEn).
- c) Il consumatore finale acquista le GO da un fornitore che non è il suo fornitore di elettricità soggetto all'obbligo di etichettatura. Tale fornitore non soggetto all'obbligo di etichettatura annulla le GO a favore del «mercato volontario in Svizzera» nel suo conto di fornitore. Poiché il fornitore soggetto all'obbligo di etichettatura per questo consumatore finale deve acquistare anche GO per il quantitativo interessato, si verifica una sovracopertura di GO rispetto a quanto prescritto dalla legislazione.

A esempio, la procedura secondo b) è possibile per i grandi consumatori e per i relativi fornitori nel Cantone di Basilea Città, dove, in virtù della legge cantonale, il 100 per cento dell'elettricità deve provenire da fonti rinnovabili⁸. Affinché il sistema GO rimanga un sistema chiuso (nessuna doppia contabilizzazione) il grande consumatore deve trasferire al fornitore, previa intesa con il medesimo, le GO acquistate autonomamente all'interno del sistema GO (Pronovo). In alternativa si può procedere anche secondo il paragrafo 2.4.4.

Se un fornitore soggetto all'obbligo di etichettatura effettua annullamenti per i consumatori finali, per i quali esso stesso è soggetto all'obbligo di etichettatura, utilizza l'annullamento a favore dell'«etichettatura dell'elettricità Svizzera».

2.4.4 Annullamento di GO per il mercato volontario al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'impresa

Oltre ai fornitori soggetti all'obbligo di etichettatura (si veda par. 2.3) possono procedere ad annullamenti nel sistema delle garanzie di origine anche i fornitori non soggetti all'obbligo di etichettatura (ad es. caso c) nel par. 2.4.3). A titolo di esempio, questo caso si verifica quando un consumatore finale intende registrare facoltativamente una quota elevata di energie rinnovabili in un'ottica di responsabilità sociale dell'impresa, per il rapporto di sostenibilità dell'impresa o per la sovracopertura della quota di elettricità che beneficia di misure di promozione con prodotti con

https://www.tiefbauamt.bs.ch/nm/2018-solarstromtarife-und-strombezug-im-liberalisierten-markt-wsu.html

label (si veda par.3.2.4). Può trattarsi di un consumatore finale con molti piccoli siti (ad es. punti vendita) riforniti in regime di servizio universale direttamente dal gestore di rete e che non possono quindi scegliere liberamente il mix del prodotto. Nel caso in cui un consumatore finale acquisti ulteriori GO per il quantitativo di elettricità contrassegnato con GO già dal fornitore del servizio universale, si parla del cosiddetto «mercato volontario»; pertanto, può succedere che per un quantitativo di elettricità fornito le GO vengano annullate due volte, venendosi a creare così una cosiddetta sovracopertura. Anche per i soggetti privati vi è la possibilità di ottenere nello stesso modo certificati per il proprio consumo finale.

Di conseguenza il sistema delle garanzie di origine di Pronovo prevede due scopi di annullamento:

- Annullamento di GO per l'etichettatura dell'elettricità da parte di un fornitore di elettricità soggetto all'obbligo di etichettatura (obbligo legale) per il quantitativo interessato; annullamento a favore dell'«etichettatura dell'elettricità Svizzera».
- Annullamento di GO su incarico di un consumatore finale per il mercato volontario in adempimento dei suoi obiettivi d'impresa, ad esempio nell'ottica della responsabilità sociale dell'impresa, o per il consumo finale privato (facoltativo) o la sovracopertura della quota di elettricità che beneficia di misure di promozione con prodotti con label; annullamento a favore del «mercato volontario».

2.5 Obbligo generale di dichiarazione e pubblicazione in Internet del mix del fornitore

L'articolo 4 OEn descrive i principali punti dell'obbligo di etichettatura ai consumatori finali:

OEn, articolo 4

¹ L'etichettatura dell'elettricità di cui all'articolo 9 capoverso 3 lettera b LEne deve essere eseguita annualmente mediante garanzia di origine per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali. Nel caso delle ferrovie, ai fini dell'etichettatura dell'elettricità le rispettive imprese ferroviarie sono considerate come consumatori finali.

- ² L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura dell'elettricità deve effettuare l'etichettatura per tutti i propri consumatori finali con la seguente modalità:
 - a. per la totalità dell'elettricità fornita ai propri consumatori finali (mix del fornitore); oppure b. per l'elettricità fornita singolarmente a ogni consumatore finale (mix del prodotto).
- ³ Indipendentemente dal tipo di etichettatura, l'azienda deve pubblicare il proprio mix del fornitore e la quantità totale di elettricità fornita ai propri consumatori finali al più tardi entro la fine di giugno dell'anno civile successivo. La pubblicazione deve avvenire in particolare sul sito Internet liberamente accessibile www.etichettatura-elettricita.ch gestito dalle aziende soggette all'obbligo di etichettatura dell'elettricità ⁹.
- ⁴ L'azienda che fornisce ai consumatori finali meno di 500 MWh all'anno è esonerata dall'obbligo di pubblicazione dell'etichettatura dell'elettricità.
- ⁵ La quota relativa all'elettricità soggetta a etichettatura degli impianti partecipanti al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità viene ripartita in eguale misura fra tutti i consumatori finali.

⁹ Per la precisione la piattaforma Internet è gestita da Pronovo e dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere.



Commenti ai singoli capoversi

Il capoverso 1 dell'articolo 4 prevede l'etichettatura dell'elettricità per ogni chilowattora fornito ai consumatori finali: si tratta del nuovo obbligo di **dichiarazione generale** in seguito al quale ai fini dell'etichettatura dell'elettricità non è più ammessa l'elettricità di provenienza sconosciuta, ma possono essere utilizzate soltanto le GO¹0. Ora l'etichettatura dell'elettricità viene effettuata esclusivamente mediante le garanzie di origine secondo l'articolo 9 LEne. Le prove di secondo rango, ad esempio basate su contratti di fornitura di elettricità, autodichiarazioni o contratti con produttori indipendenti, non sono più utilizzabili ai fini dell'etichettatura dell'elettricità. Ciò comporta inoltre che, se i loro quantitativi di energia e le loro GO devono essere utilizzati ai fini dell'etichettatura dell'elettricità, i piccoli impianti fotovoltaici (tra i 2 e i 30 kVA) siano registrati nel sistema GO (si veda par. 2.6.1).

Come già in precedenza l'etichettatura dell'elettricità dev'essere effettuata almeno una volta all'anno e indicata, ad esempio, nella fattura dell'elettricità. I fornitori di elettricità hanno tempo fino alla fine dell'anno seguente per inviare ai consumatori finali l'etichettatura dell'elettricità con la fattura. L'etichettatura dell'elettricità può essere inviata anche con la fattura elettronica. In tal caso, tuttavia, questa informazione deve essere comunicata in modo chiaro.

Con l'introduzione dell'obbligo generale di dichiarazione è stato abolito il precedente obbligo d'informazione per i prefornitori. Ora spetta ai fornitori di consumatori finali acquisire le garanzie di origine necessarie per l'etichettatura dell'elettricità. Poiché l'etichettatura dell'elettricità è temporalmente disgiunta dalla fornitura fisica, le GO possono essere acquisite anche dopo la fornitura di elettricità.

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 OEn le aziende soggette all'obbligo di etichettatura dell'elettricità possono continuare a scegliere tra **mix del prodotto e mix del fornitore** per eseguire l'etichettatura dell'elettricità. Il mix del fornitore si riferisce alla totalità dell'elettricità fornita da un'azienda ai clienti finali e pertanto è uguale per tutti i suoi clienti finali.

Il mix del prodotto può variare da un cliente all'altro, a seconda della composizione dei prodotti elettrici ordinati. Teoricamente quindi ogni cliente potrebbe ricevere una diversa etichettatura dell'elettricità; in realtà vengono creati dei gruppi di clienti con lo stesso prodotto elettrico e a ognuno di questi gruppi viene trasmessa un'etichettatura dell'elettricità. Non è ammessa la combinazione tra mix del prodotto e mix del fornitore: se per un cliente viene dichiarato il mix del prodotto, lo stesso dev'essere dichiarato anche per tutti gli altri clienti.

Conformemente al capoverso 3, come già in precedenza, entro fine giugno dell'anno civile successivo tutti i fornitori di elettricità devono pubblicare il mix del fornitore sulla piattaforma Internet comune www.etichettatura-elettricita.ch 11. La piattaforma viene gestita dall'associazione di settore AES insieme a Pronovo. Se un fornitore di elettricità sceglie il mix del prodotto, nell'etichettatura dell'elettricità inviata al cliente finale deve inserire il rimando a questa piattaforma Internet (si veda l'allegato OGOE, numero 2.5).

¹⁰ Ad eccezione della disposizione transitoria per i contratti pluriennali fino all'anno di fornitura 2020 conclusi prima del 1° novembre 2017

¹¹ A seguito della revisione di aprile 2019 il termine è stato abbreviato di sei mesi. Il nuovo termine di fine giugno dell'anno seguente vale per la prima volta per l'anno di fornitura 2019.



Secondo il capoverso 4 l'azienda che fornisce ai consumatori finali meno di 500 MWh all'anno è esonerata dall'obbligo di pubblicazione dell'etichettatura dell'elettricità, ma non dall'etichettatura dell'elettricità ai consumatori finali.

Il capoverso 5 stabilisce la ripartizione del plusvalore ecologico del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. La garanzia di origine per l'elettricità prodotta in impianti che beneficiano di misure di promozione (sinora RIC, dal 2018 sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità SRI) viene ripartita in eguale misura fra tutti i consumatori finali. Ciò significa che il plusvalore ecologico è compensato attraverso le misure di promozione e la GO non può essere negoziata. Diverso è il caso degli impianti che beneficiano della rimunerazione unica, i quali ricevono una garanzia di origine che può essere negoziata; un piccolo impianto con potenza inferiore a 30 kVA riceve la GO solamente se è registrato nel sistema GO per il rilascio delle GO.

L'articolo 5 OEn stabilisce i requisiti tecnici e la procedura riguardanti le GO che si orientano alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'Unione europea e dell'Association of Issuing Bodies (AIB). Si veda anche par. 1.5.

2.6 Obbligo di registrazione della produzione di elettricità nel sistema GO

Il requisito per un'efficace etichettatura dell'elettricità ai consumatori finali è il rilevamento dell'elettricità prodotta mediante le garanzie di origine. L'obbligo di attestare l'elettricità prodotta nel sistema GO è sancito dall'articolo 2 OEn.

OEn, articolo 2 - Obbligo

¹ I produttori di elettricità devono registrare l'impianto di produzione presso l'organo d'esecuzione e far attestare l'elettricità prodotta mediante garanzia di origine.

Secondo l'OEn e l'OGOE l'obbligo di registrazione vale per gli impianti con potenza nominale in corrente alternata superiore a 30 kVA (art. 2 OEn). Per gli impianti con potenza inferiore la registrazione è facoltativa, ma è possibile solo a partire da una potenza nominale in corrente alternata minima di 2 kVA oppure, per gli impianti fotovoltaici, da una potenza di picco in corrente continua minima di 2 kW (art. 3 OGOE). Pertanto gli impianti con potenza inferiore a 2 kVA (o 2 kW) non possono essere registrati nel sistema GO. L'obbligo di registrazione vale ora anche per gli impianti che non immettono mai elettricità in rete (ad es. gli impianti di cogenerazione che producono solo per il consumo proprio).

L'attestazione dell'elettricità prodotta nel sistema GO costituisce la base per la successiva etichettatura dell'elettricità: solamente se la produzione viene coerentemente attestata mediante le garanzie di origine è possibile indicare la qualità dell'elettricità ai consumatori finali attraverso l'etichettatura. Non in tutti i Paesi è prevista la registrazione generale dell'elettricità prodotta, di qualsiasi qualità essa sia. La Germania ad es. prevede le GO solo per l'elettricità da fonti rinnovabili e non per quella prodotta nelle centrali fossili o nucleari. La registrazione generale della produzione crea un'offerta di garanzie di origine sufficiente per l'etichettatura dell'elettricità ai consumatori. Le garanzie di origine che soddisfano lo standard europeo EECS possono essere negoziate all'interno del sistema europeo gestito dall'AIB e dalle organizzazioni che ne fanno parte. Le garanzie di origine svizzere soddisfano lo standard europeo EECS dell'AIB. Per quanto riguarda i dati degli impianti,



come base per l'allestimento delle GO secondo lo standard EECS è disponibile una guida separata redatta da Pronovo in qualità di gestore del sistema GO (v. anche par 1.2).

2.6.1 Registrazione degli impianti fotovoltaici con una potenza al massimo di 30 kVA

Conformemente all'articolo 9 LEne l'etichettatura dell'elettricità avviene esclusivamente mediante GO. Le prove di secondo rango, ad esempio basate su contratti di fornitura di elettricità, autodichiarazioni o contratti con produttori indipendenti, non sono più utilizzabili ai fini dell'etichettatura dell'elettricità. Ciò implica inoltre che, se la produzione deve essere utilizzata ai fini dell'etichettatura dell'elettricità, i piccoli impianti fotovoltaici (tra i 2 kW di potenza di picco in corrente continua e i 30 kVA di potenza nominale in corrente alternata) siano registrati nel sistema GO. Questa condizione genera un determinato onere iniziale per questi impianti: introducendo sistemi di misurazione intelligenti essi possono garantire il rilevamento automatico dei dati a medio termine. Tuttavia al gestore della rete di distribuzione il diritto vigente impone soltanto di segnalare i valori dei contatori (art. 8 OAEI) e di ritirare l'elettricità a una determinata tariffa (art. 15 LEne): la rimunerazione per le GO non è inclusa. Di conseguenza il produttore può far registrare l'impianto nel sistema GO (con certificazione, si veda par. 1.2.) e vendere le GO sul libero mercato. Tuttavia è possibile anche che il fornitore locale di elettricità acquisti volontariamente le GO e le utilizzi, ad esempio, per un prodotto locale basato sull'energia solare.

2.7 L'etichettatura dell'elettricità per la corrente di trazione

L'OEn prevede che a partire dall'anno di fornitura 2018 per l'elettricità utilizzata dalle ferrovie siano annullate garanzie di origine nella corrispondente quantità (art. 3 cpv. 1 lett. b OEn). Per corrente di trazione s'intende l'elettricità utilizzata nella rete ferroviaria a 16,7 Hz. Per il consumo di elettricità di veicoli su rotaie come tram e metro, alimentati attraverso la rete a 50 Hz, l'obbligo di annullamento delle GO era già in vigore.

Con la nuova normativa, per la corrente di trazione devono essere annullate le garanzie di origine nel sistema GO gestito da Pronovo (https://shkn.pronovo.ch) e il mix del fornitore deve essere pubblicato su www.etichettatura-elettricita.ch 12. L'UFE raccomanda pertanto alle imprese ferroviarie che non sono rifornite dalle FFS di tenere una contabilità dell'elettricità e di registrare nel sistema delle garanzie di origine il cosiddetto mix del fornitore, da pubblicare poi su www.etichettatura-elettricita.ch.

2.8 Le garanzie di origine per l'energia elettrica di pompaggio nelle centrali di stoccaggio con pompaggio

Poiché il pompaggio e il successivo turbinaggio dell'acqua costituiscono una forma di stoccaggio dell'energia, per queste operazioni non vengono emesse garanzie di origine. Le garanzie di origine vengono generate soltanto per l'energia elettrica prodotta da afflussi naturali (si veda la figura in basso). Questa regola corrisponde al precedente sistema ed è sancita nell'articolo 6 OGOE:

¹² Per la corrente di trazione l'obbligo di pubblicazione è stato introdotto con la revisione dell'OEn di aprile 2019 (art. 4 OEn).



OGOE, articolo 6 – Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell'impiego di pompe

- ¹ Se un impianto idroelettrico impiega pompe per disporre dell'acqua necessaria alla futura produzione di elettricità, ai fini del calcolo della quantità di elettricità prodotta è necessario moltiplicare la quantità di elettricità impiegata per azionare le pompe per un rendimento dell'83 per cento, e dedurre il risultato dalla quantità di elettricità immessa in rete. Devono inoltre essere dedotti eventuali saldi negativi risalenti al periodo precedente.
- ² Se, nella media annuale, il rendimento è inferiore all'83 per cento, il produttore può chiedere all'organo di esecuzione l'applicazione di un rendimento meno elevato. Egli deve dimostrare tale valore in uno studio condotto da un organismo indipendente. Il valore dev'essere tale che, al momento della registrazione delle garanzie d'origine, sia presa in considerazione in ogni caso soltanto la quantità di elettricità riconducibile agli affluenti naturali.




Figura 5: nelle centrali di stoccaggio con impianto di pompaggio vengono allestite garanzie di origine solamente per gli afflussi naturali. L'afflusso pompato dev'essere detratto dalla quantità d'acqua totale turbinata.

2.9 L'etichettatura dell'elettricità per le perdite da stoccaggio

Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia, la garanzia di origine dev'essere annullata per la parte di energia elettrica persa durante lo stoccaggio. Ciò vale in particolare per le centrali di stoccaggio con pompaggio. Nel sistema GO è stata registrata una corrispondente categoria di utilizzazione. L'annullamento delle GO spetta alla società responsabile dell'esercizio dell'impianto di stoccaggio, poiché solo essa conosce esattamente la fornitura fisica di elettricità utilizzata per alimentare le pompe. Per questa tecnologia si continua ad applicare la regola dell'83% (art. 6 OGOE). Per le perdite da pompaggio la nuova regola prevede l'annullamento di una GO, analogamente ai consumatori finali. Applicando la regola dell'83% si calcola pertanto una perdita del 17% dell'energia elettrica di pompaggio utilizzata. Per altri tipi di accumulatori (ad es. batterie) la perdita deve basarsi possibilmente su uno standard specifico della tecnologia secondo il produttore (efficienza media nell'esercizio della cella).



L'elettricità consumata dall'impianto stesso (alimentazione ausiliaria) è già dedotta dalla produzione netta (art. 4 cpv. 2 OGOE). Di conseguenza per l'alimentazione ausiliaria non è necessario annullare le GO.

2.10 Perdite di trasporto (perdite di rete)

Le perdite di energia che si verificano sulle linee di trasporto danno luogo a prove liberamente utilizzabili per l'etichettatura dell'elettricità. Nella contabilità dell'elettricità queste GO possono essere utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità fornita ai clienti finali. Le perdite di trasporto sono una parte della differenza fra l'energia elettrica acquistata e quella venduta a tutti i consumatori finali. Nell'etichettatura dell'elettricità non sono dichiarate le perdite di trasporto. Possono però ugualmente essere contrassegnate con una garanzia di origine ed essere ad esempio dichiarate nel rapporto annuale. La corrispondente quantità di garanzie di origine deve essere annullata, con la menzione «perdite di trasporto».

2.11 Validità delle garanzie di origine

Una garanzia di origine che non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del rispettivo periodo di produzione perde la sua validità e non può più essere utilizzata. Fanno eccezione le garanzie di origine il cui periodo di produzione coincide con i mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile oppure con tutto il primo trimestre e che perdono la loro validità solo a fine maggio dell'anno seguente (art. 1 cpv. 4 OGOE). Lo scopo di questa regola è far sì che le garanzie di origine dei primi mesi dell'anno precedente possano essere utilizzate per l'etichettatura dell'elettricità anche nei primi mesi dell'anno in corso. Ciò offre alle aziende soggette all'obbligo di etichettatura un certo margine di manovra, poiché le prime GO dell'anno per le quali va eseguita l'etichettatura dell'elettricità non scadono già alla fine di gennaio dell'anno successivo. Per la fornitura in un determinato anno civile sono ammesse solamente garanzie di origine relative a un periodo di produzione in tale anno civile (si veda l'allegato 1 OGOE). L'etichettatura deve riferirsi ai dati dell'anno civile precedente. L'etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive (si veda par. 3.1) emesse per l'elettricità prodotta nell'anno civile precedente.

Attenzione: una volta scadute, le GO non possono essere riattivate. Pronovo invia prima della scadenza un avviso via e-mail (nessun obbligo giuridico al riguardo!). Si consiglia pertanto di impostare una regola per l'inoltro delle e-mail o un indirizzo di posta elettronica comune affinché tutte le persone interessate ricevano le informazioni necessarie e abbiano accesso al conto Pronovo. Inoltre, si consiglia di attivare nell'agenda, al momento dell'acquisto delle GO, un promemoria per la data di scadenza. È nella responsabilità dell'impresa soggetta all'obbligo di etichettatura annullare nei tempi previsti le GO.

3 La contabilità dell'elettricità e i requisiti dell'etichettatura dell'elettricità

3.1 La contabilità dell'elettricità

La contabilità dell'elettricità rappresenta una base per l'adempimento dell'obbligo di etichettatura. Tutte le aziende soggette all'obbligo di etichettatura devono tenere una contabilità dell'elettricità. L'utilizzo dei modelli Excel per la contabilità dell'elettricità dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) è facoltativo (si veda par. 1.2). L'azienda può utilizzare anche altri strumenti o adattare il modello Excel alle proprie esigenze, a condizione che la contabilità dell'elettricità sia svolta in modo corretto, completo e chiaro.

I requisiti della contabilità dell'elettricità per adempiere all'obbligo di etichettatura dell'elettricità sono riportati nell'allegato 1 dell'OGOE.

Secondo il numero 1.1 dell'allegato 1 OGOE i vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie	Sottocategorie
Energie rinnovabili	
- Forza idrica	
· Altri rinnovabili	Energia solare
	Energia eolica
	Biomassaa
	Rifiuti (parte rinnovabile) ^c
	Geotermia
- Elettricità che beneficia di misur	re
di promozione ^b	
Energie non rinnovabili	
- Energia nucleare	
- Vettori energetici fossili	Petrolio
	Gas naturale
	Carbone
	Rifiuti (parte non rinnovabile) ^c

Nota: secondo la disposizione transitoria, nel caso dei contratti pluriennali fino all'anno di fornitura 2020 compreso sono ancora ammessi i vettori energetici non omologabili (si veda par. 2.1) che devono essere dichiarati nell'etichettatura dell'elettricità secondo il diritto previgente.

Secondo il numero 1.3 dell'allegato 1 OGOE vale quanto segue (garanzie sostitutive):

la base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origine di cui all'articolo 1 OGOE o da una garanzia di origine europea secondo l'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Se in un Paese europeo non vengono emesse garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, l'organo di esecuzione può registrare garanzie sostitutive. A tale scopo è necessario presentare all'organo di esecuzione una dichiarazione del produttore che attesti che l'origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro.

Le precedenti prove di secondo rango (ad es. da contratti di fornitura di elettricità o contratti con produttori indipendenti) non sono più ammesse (per l'eccezione si veda par. 2.1). I requisiti delle garanzie sostitutive e il processo per la loro registrazione figurano all'indirizzo https://pronovo.ch/it/garanzie-di-origine/informazioni/informazioni-sulle-garanzie-sostitutive-2/. Le garanzie sostitutive possono essere negoziate anche attraverso la piattaforma GO di Pronovo, ma non possono essere trasferite all'estero, in quanto non costituiscono garanzie di origine secondo le disposizioni dell'organizzazione mantello europea Association of Issuing Bodies (AIB). Attraverso le garanzie sostitutive, analogamente alle garanzie di origine è possibile registrare la qualità dell'elettricità e utilizzarla per l'etichettatura dell'elettricità da forniture concordate contrattualmente di centrali estere convenzionali (ad es. centrali a carbone o nucleari) per le quali all'estero non esistono GO (art. 5 cpv. 4 OGOE).

Conformemente al numero 1.4 (si veda anche l'art. 4 cpv. 5 OEn, par. 2.5) (elettricità che beneficia di misure di promozione): l'elettricità che beneficia di misure di promozione corrisponde all'elettricità che viene promossa attraverso la rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità ¹³. Per l'elettricità che beneficia di misure di promozione non vengono emesse garanzie di origine negoziabili, in quanto il plusvalore ecologico viene pagato da tutti i consumatori finali svizzeri attraverso il supplemento rete (si tratta della cosiddetta «socializzazione» del plusvalore ecologico). Al più tardi entro marzo dell'anno successivo l'UFE determina la percentuale fissa di elettricità che beneficia di misure di promozione da impiegare nella contabilità dell'elettricità. La quantità di elettricità contabilizzata in base all'articolo 19 LEne viene attribuita alla categoria «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota. Le aziende soggette all'obbligo di etichettatura quindi non devono acquisire garanzie di origine per l'intera quantità di elettricità venduta ai clienti finali, bensì solamente per la quantità dedotta l'elettricità che beneficia di misure di promozione. Ad esempio, nel 2019, l'elettricità che ha beneficiato di misure di promozione è stata del 6,3%: nel 2019 pertanto le aziende soggette all'obbligo di etichettatura devono coprire attraverso le GO soltanto la quota del 93,7% (si veda par. 3.2.2).

Conformemente al numero 1.5 (totale e Svizzera):

ogni categoria contiene l'indicazione delle quote di elettricità prodotta in Svizzera e all'estero. In tal modo si crea una maggiore trasparenza, in quanto è possibile sapere se l'elettricità è importata o se è di produzione estera.

Conformemente al numero 1.6 (fornitura a rivenditori):

ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 OEn l'elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto. Questa fattispecie si applica in particolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri. In questo modo

¹³ In questo contesto l'elettricità che beneficia di rimunerazione unica, aiuti agli investimenti o premio di mercato non è considerata elettricità che beneficia di misure di promozione.



si garantisce che un'azienda la quale rifornisce altre aziende (non consumatori finali) in qualità di prefornitore offra una determinata qualità dell'elettricità, trasferisca le corrispondenti GO a questa azienda e non possa vendere nuovamente questa qualità ai propri consumatori finali. Un prefornitore con propri consumatori finali deve utilizzare le garanzie di origine disponibili innanzitutto per l'etichettatura dell'elettricità dei propri consumatori finali e vendere/trasferire ai rivenditori solamente le GO eccedenti.

3.2 Le singole fasi di elaborazione della contabilità dell'elettricità

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) mette a disposizione delle aziende soggette all'obbligo di etichettatura due modelli Excel per la contabilità dell'elettricità. Naturalmente, per la contabilità dell'elettricità possono essere utilizzati anche altri strumenti, a condizione che siano plausibili e che forniscano un risultato corretto.

I modelli Excel dell'UFE per la contabilità dell'elettricità possono essere scaricati da Internet
all'indirizzo <u>www.ufe.admin.ch/etichettaturaelettricita</u> => Aiuti all'esecuzione per le aziende di
approvvigionamento energetico. L'elaborazione della contabilità dell'elettricità è descritta
dettagliatamente nei modelli Excel o è intuitiva.

Passo 1:	registrare le garanzie di origine acquisite e ricevute
Passo 2:	depennare le garanzie di origine per consumatori non finali
Passo 3:	registrare il totale dell'energia venduta ai consumatori finali nell'anno civile
Passo 4:	attribuire le prove disponibili alla quantità di energia venduta ai consumatori finali
Passo 5:	tenere conto della quota di elettricità che beneficia di misure di promozione
Passo 6:	completare la tabella dell'etichettatura con i dettagli relativi ai contatti

Allestire la contabilità dell'elettricità è relativamente semplice. Ciononostante, nella prassi sono emersi alcuni punti delicati che danno spesso luogo ad errori. Ne riportiamo qui di seguito un elenco, con i relativi suggerimenti.

3.2.1 Determinazione della quantità venduta ai consumatori finali

Alla voce «Quantità venduta ai consumatori finali» deve essere indicata la quantità di energia fornita per anno civile a tutti i propri consumatori finali. Sono escluse le forniture effettuate a «clienti diversi dai consumatori finali». Il prelievo di energia dell'AAE per il proprio fabbisogno (immobili, illuminazione stradale ecc.) deve essere inglobato nel totale dei consumatori finali.

3.2.2 Come tenere conto nella contabilità della categoria «Elettricità che beneficia di misure di promozione»

Per l'elettricità che beneficia della rimunerazione per l'immissione di elettricità in rete non vengono emesse GO negoziabili. Le GO vengono utilizzate unicamente per la promozione e successivamente annullate. L'UFE determina ogni anno la percentuale di elettricità che beneficia della rimunerazione per l'immissione di elettricità in rete e la pubblica nella primavera dell'anno successivo su www.ufe.admin.ch/etichettaturaelettricita

⇒ «Elettricità che beneficia di misure di promozione»

La percentuale di elettricità che beneficia di misure di promozione è passata dallo 0,9% del 2009 al 6,3% del 2019. La percentuale di tale elettricità è fissa per ogni anno. Quindi ai fini dell'etichettatura



per questa quota di elettricità fornita ai clienti finali non devono più essere acquistate e annullate GO¹⁴.

3.2.3 Utilizzo della tabella di etichettatura dell'elettricità nella contabilità

La tabella di etichettatura contenuta nella contabilità dell'elettricità viene completata automaticamente con i valori percentuali calcolati. Con l'indicazione delle coordinate dell'azienda, di un interlocutore e dell'anno di riferimento, sono soddisfatti i requisiti minimi dell'etichettatura dell'elettricità. Si rileva tuttavia che la maggior parte dei fornitori di consumatori finali soggetti all'obbligo di etichettatura completa la tabella con informazioni supplementari. Si può così migliorare la fruibilità della tabella ed evidenziare il legame con l'energia prodotta localmente.

3.2.4 Dichiarazione delle qualità supplementari quali «naturemade» o «TüV» sull'etichettatura dell'elettricità

Oltre alle GO vi sono altri sigilli di qualità per l'energia sostenibile, quali ad esempio «naturemade» 15 o Ökostrom secondo TüV16. La qualità supplementare può essere dichiarata in un'etichettatura dell'elettricità facoltativa supplementare, che non viene pubblicata su www.etichettatura-elettricita.ch. Inoltre l'etichettatura può essere suddivisa in una parte rispondente alle prescrizioni giuridiche e in una parte facoltativa, fermo restando che la parte prescritta sia indicata per prima e in modo ben visibile. Per la parte facoltativa dell'etichettatura, occorre fare attenzione a non creare incongruenze.

Se volesse dichiarare sull'etichettatura dell'elettricità ad esempio 100% elettricità «naturemade star», un fornitore di elettricità può farlo. Se ha optato per il mix del fornitore, dopo la tabella prescritta dalla normativa (fig. 1 dell'allegato OGOE), può apporre la seguente precisazione:

«Il mix del fornitore indica il mix elettrico fornito globalmente a tutti i nostri clienti finali. Tuttavia, per il Suo prodotto, è stata fornita elettricità di qualità supplementare naturemade star o TÜV al 100 %.»

Se ha optato per il mix del prodotto (fig. 2 dell'allegato OGOE), il fornitore può indicare che il prodotto è «naturemade star al 100 %».

Se il titolare di una licenza naturemade non intende creare una sovracopertura per l'elettricità che beneficia di misure di promozione (RIC/SRI) con GO naturemade, ciò non è in linea di principio in antitesi con l'OEn o l'OGOE. Nella tabella ufficiale le qualità supplementari non vengono comunque indicate. Nell'informazione aggiuntiva, ad esempio per l'anno di fornitura 2019, deve essere indicato per analogia che il prodotto contiene ad esempio il 93,7 % di elettricità «naturemade star» e il 6,3 % di elettricità che beneficia di promozione RIC.

¹⁴ Si veda par. 3.2.4 per i prodotti elettrici «naturemade».

¹⁵ www.naturemade.ch

¹⁶ https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/energie/erneuerbare-energien/energiezertifizierung/oekostromzertifizierung

4 Controlli e sanzioni

4.1 Verifica facoltativa della contabilità dell'elettricità e dell'etichettatura dell'elettricità

Si consiglia ai fornitori di elettricità di far verificare ed autenticare la propria contabilità dell'elettricità, su base volontaria, almeno una volta l'anno da un revisore dei conti o da un auditor indipendente.

4.2 Controlli a campione da parte dell'Ufficio federale dell'energia

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni concernenti l'etichettatura, l'UFE effettua controlli a campione e può intervenire in caso di segnalazioni fondate. Su richiesta, la contabilità dell'elettricità e le garanzie di origine devono essere esibite all'UFE o all'organo di controllo da questo incaricato.

4.3 Sanzioni in caso di violazioni dovute a negligenza grave

LEne, articolo 70 capoverso 1 lettera a

- 1 È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
 - a. viola le prescrizioni concernenti la garanzia di origine, la contabilità dell'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità (art. 9)

Gli articoli 62 e 63 LEne attribuiscono all'UFE la competenza di attuare la legge.

L'UFE svolge ogni anno controlli a campione presso le aziende soggette all'obbligo di etichettatura, verificando la contabilità dell'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità sulla fattura elettrica per i clienti finali.

Inoltre l'UFE sanziona i fornitori di elettricità che non eseguono entro i termini previsti l'etichettatura dell'elettricità sul sito Internet www.etichettatura-elettricita.ch.

Infine, in collaborazione con l'organo di esecuzione Pronovo e l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), viene controllata anche la registrazione obbligatoria nel sistema GO degli impianti con potenza superiore a 30 kVA e, in caso di divergenze, vengono comminate sanzioni.



5 Glossario

La terminologia utilizzata nella presente guida riprende quella del manuale dell'AES «Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera», scaricabile al seguente link:

https://www.strom.ch/it/scaricare > Modello di mercato per l'energia elettrica - Svizzera

Altri termini importanti:

Consumatore finale Cliente che acquista elettricità per il proprio consumo.

Fornitore di elettricità Azienda di approvvigionamento energetico che rifornisce

di elettricità i consumatori finali attraverso un punto di misurazione del consumo per il quale, secondo la presente guida, deve essere eseguita un'etichettatura

dell'elettricità.